

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 36 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1, PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 22, comma 15;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 391 del 06/08/2019;
- il *“Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”*, n. 6 del 7 agosto 2019 di seguito definito *“Regolamento dei concorsi”*;

RENDE NOTO

ART. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO

1. In attuazione della D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021”*, e sulla base delle disposizioni transitorie e finali dettate, all'art. 54 rubricato *“Progressioni verticali”*, dal *“Regolamento dei concorsi”*, è indetta una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per titoli ed esami, per la copertura di n. 36 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale *“Funzionario amministrativo”*.
2. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando, può presentare domanda di partecipazione ad un massimo di n. 2 procedure selettive indette in attuazione della citata deliberazione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento dei concorsi.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla presente procedura può partecipare il personale appartenente alla categoria C, indipendentemente dalla posizione economica acquisita all'interno della categoria di appartenenza, in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.
2. Ai fini dell'ammissione è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso del requisito generale di cui al comma 1, di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero, al fine di garantire la massima partecipazione ai candidati, la laurea breve di durata triennale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. In quest'ultima ipotesi, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero, o i titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato vincitore dimostrare la sussistenza delle suddette condizioni al momento della contrattualizzazione.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Detti requisiti devono essere altresì posseduti anche alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINI E RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il modulo on line rinvenibile nel sistema B.O.L. al seguente indirizzo <http://concorsionline.regione.campania.it>. Saranno considerate irricevibili le candidature presentate in maniera difforme. La domanda dovrà inoltre essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'applicativo B.O.L., qualora detto termine cada in un giorno non lavorativo, lo stesso si intende prorogato alle ore 13,00 del primo giorno lavorativo utile. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso.

Il candidato potrà, nella fase di compilazione della domanda *on line*, salvarla e modificarla successivamente fino all'invio definitivo della stessa, effettuato il quale, la domanda non sarà più modificabile. Il sistema B.O.L. consentirà di inviare definitivamente solo due istanze, le quali saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso, non consentendo la presentazione di ulteriori candidature.

Le modalità tecniche ed istruzioni sono illustrate ai candidati mediante avviso pubblicato sulla sezione dedicata del portale regionale (percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Progressione verticale").

2. L'Amministrazione, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento di selezione. L'atto è adottato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane ed è pubblicato sul B.U.R.C.

3. Fa fede della presentazione della domanda la relativa ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema. Detta ricevuta dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal candidato che sarà tenuto a presentarla al momento dell'espletamento della prova scritta, in uno al documento di identità in corso di validità.

4. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione, di dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) numero di matricola;
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) categoria, profilo professionale per i quali si concorre;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica presso il quale effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni dello stesso allo Staff 50.14.92 della Direzione Generale per le Risorse Umane al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it;
- 6) di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nei ruoli della G.R.C., nonché di possedere il titolo di studio previsto dall'art. 2;

5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare in relazione al proprio handicap l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova di esame facendo pervenire alla Direzione Generale per le Risorse Umane, cinque giorni prima dello svolgimento della prova stessa, certificazione dell'A.S.L. territorialmente competente che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari.

6. Nella domanda potranno essere, altresì dichiarati:

1. eventuali periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati anche a tempo parziale o tempo determinato, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i periodi di effettivo servizio prestato quale militare di leva, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le FF.AA. e nell'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'articolo 22, comma 7, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958;
2. il possesso dei "titoli di studio", "titoli di servizio" e "titoli vari" indicati al successivo art. 7;
3. il possesso di titoli di precedenza, nonché di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI AMMISSIONE E AI TITOLI

1. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e dei titoli di cui al successivo art. 7, la domanda di ammissione alla selezione è formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli di cui al successivo articolo 7.
2. In ogni caso non si procederà alla valutazione dei titoli non dichiarati, fatta eccezione per i periodi di servizio prestato nei ruoli della Giunta regionale.

ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando ed approva l'elenco degli ammessi e degli eventuali esclusi dalla presente procedura selettiva. L'elenco degli ammessi è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi dalla procedura selettiva sarà data comunicazione in via telematica, con indicazione della relativa motivazione e dell'avvertenza che il candidato può proporre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane avverso l'esclusione entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione. Il Direttore Generale per le Risorse Umane provvede in ultima istanza, e con proprio motivato decreto, sui ricorsi pervenuti entro i successivi 10 giorni.
3. L'ammissione dei candidati è disposta con riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

ART. 6 – PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consistranno in una prova scritta ed in una prova orale. Dette prove si svolgeranno nel luogo, sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella sezione del portale regionale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della scadenza fissata per l'espletamento della prova orale. Ciascuna prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi e, altresì negli altri casi previsti dalla legge.

2. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e verterà sulle seguenti materie: Diritto Amministrativo; Diritto Regionale; Ordinamento amministrativo (Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 e ss.mm.ii.) e contabile (Regolamento 7 giugno 2018, n. 5) della Regione Campania.

3. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sulle seguenti discipline:

- Normativa in materia di privacy (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.), anticorruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.);
- Normativa in materia di reati contro la P.A;
- Normativa in materia di programmazione comunitaria.

Nell'ambito della prova orale si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e della lingua inglese, senza attribuzione di punteggio, ma con accertamento di idoneità. In alternativa, i candidati potranno certificare il livello di conoscenza della lingua inglese (almeno pari al livello B1), nonché dell'informatica (patente europea ECDL).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

1. Il punteggio massimo attribuibile, a disposizione della Commissione esaminatrice, è pari a 80 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la valutazione della prova scritta;
- n. 20 punti per la valutazione dei titoli;
- n. 30 punti per la valutazione della prova orale.

I titoli da valutare da parte della Commissione esaminatrice, sono i seguenti:

- A. Titoli di studio (max 7 punti);
- B. Titoli di servizio (max 10 punti);
- C. Titoli vari (max 3 punti).

A) "Titoli di studio" max punti 7, così attribuibili:

A1) "Titolo di studio richiesto per l'accesso" max punti 5.

Saranno valutati fino a max 3 punti i titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 2 (diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea breve) in relazione al voto conseguito, secondo la seguente tabella:

- 3 punti: 110/110 e 110 e lode;
- 2,5 punti: da 105/110 a 109/110;
- 2 punti: da 96/110 a 104/110;
- 1,5 punti: da 85/110 a 95/110;
- 1 punto: da 77/110 a 84/110;
- 0,5 punti: da 67/110 a 76/110;
- 0 punti: 66/110.

Il candidato, oltre a conseguire il punteggio sopra indicato, beneficia fino ad ulteriori 2 punti nei seguenti casi:

1. qualora risulti in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) (1 punto);
2. qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia riconducibile ai seguenti (1 punto):
Lauree (L) appartenenti alle seguenti classi:
 - L-14 scienze dei servizi giuridici;
 - L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;

- L-33 Scienze economiche;
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace;
- L-40 Sociologia;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Diploma di laurea (DL) in:

- Giurisprudenza;
- Scienze politiche;
- Economia e commercio;
- Sociologia;
- Ingegneria gestionale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Magistrali (LM) appartenenti alle seguenti classi:

- LM-77 Scienze economico-aziendali;
- LMG/01 Giurisprudenza;
- LM-31 Ingegneria gestionale;
- LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni;
- LM-52 Relazioni internazionali;
- LM-56 Scienze dell'economia;
- LM-62 Scienze della politica;
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-90 Studi europei;
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:

- 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;
- 60/S Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- 88/S Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- 89/S Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- 99/S Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

A2) "Altro titolo di studio ulteriore, anche di livello superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso" conseguito presso Università riconosciute (punti 2):

- seconda Laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) punti 2. Non viene pertanto attribuito il punteggio per la "seconda laurea", qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale

conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

B) “Titoli di servizio” (max punti 10):

Saranno valutati fino ad un massimo di 6 punti:

- periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo la seguente tabella:

| Anzianità | Punteggio |
|--------------------------------------|-----------|
| Da 20 anni e 1 giorno | 6 punti |
| Da 14 anni e 1 giorno fino a 20 anni | 5 punti |
| Da 9 anni e 1 giorno fino a 14 anni | 4 punti |
| Da 5 anni e 1 giorno fino a 9 anni | 3 punti |
| Da 3 anni e 1 giorno fino a 5 anni | 2 punti |
| Da 1 anno e 1 giorno fino a 3 anni | 1 punto |
| Fino ad 1 anno | 0 punti |

Saranno inoltre valutati fino ad un massimo di 4 punti:

- esclusivamente l'utile collocazione in una o più delle graduatorie delle procedure selettive interne, mediante progressione verticale, indette da questa Amministrazione nella categoria D negli anni 2006/2007, ovvero altre idoneità conseguite in concorsi pubblici, per l'accesso alla categoria D, presso questa amministrazione ed altre P.A., nonché progressioni verticali indette, per l'accesso alla categoria D, da altra P.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 31/03/1999 (max punti 2). Anche in caso di conseguimento di più idoneità, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni (max punti 2), mediante attribuzione, alla media triennale (2016/2018) del punteggio annuale ottenuto in sede di valutazione, del punteggio come previsto nella seguente tabella:

| MEDIA DEL TRIENNIO 2016-2018 | PUNTEGGIO |
|------------------------------|-----------|
| 0-79,99 | 0 |
| 80-89,99 | 1 |
| 90-99,99 | 1,5 |
| 100 | 2 |

Qualora per motivi non dipendenti dalla volontà del dipendente, lo stesso sia stato valutato soltanto in una o due di dette annualità, si terrà conto della media dei punteggi delle annualità effettivamente valutate.

C) “Titoli vari” max punti 3, così attribuibili:

- dottorato di ricerca: max punti 1,25;

- specializzazione universitaria almeno annuale o master di I e II livello di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con superamento di esame finale e attribuzione di crediti formativi: max punti 1;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita successivamente alla laurea: max punti 0,5;
- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25.

Con riferimento a detti titoli, anche in caso di conseguimento di più titoli per la medesima tipologia, viene comunque attribuito il relativo punteggio massimo.

La Commissione valuterà i titoli dichiarati dal candidato, ove attinenti rispetto al profilo messo a selezione. I relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione prima di aver preso visione dei documenti presentati dai candidati.

2. La valutazione di tutti i titoli dichiarati dal candidato e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dopo la correzione della prova scritta e per i soli candidati che l'hanno superata.

ART. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento dei concorsi". La Commissione sarà integrata da un componente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato.

Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e).

2. La Commissione redigerà per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di categoria D, nominato con decreto dell'Ufficio competente.

4. Ferma restando la piena autonomia della Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure selettive, la Direzione Generale per le Risorse Umane redigerà apposito manuale operativo da inviare alle varie Commissioni.

ART. 9 – GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA

1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, dando evidenza dei singoli punteggi conseguiti in ciascuna prova e nei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane.

3. La graduatoria di merito è approvata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane che dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 da far valere a parità di punteggio.

4. La graduatoria è pubblicata sul B.U.R.C. e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. L'Amministrazione procede altresì alla pubblicazione di detta graduatoria sulla sezione del portale appositamente dedicata.

5. La graduatoria resta in vigore fino al 31/12/2020 ed è utilizzata nel limite dei posti messi a selezione come esplicitati nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale e nei relativi documenti di aggiornamento.

6. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
2. L'inquadramento nella categoria D è subordinato al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, nonché al rispetto, da parte dell'Amministrazione, di tutte le disposizioni normative in materia di limitazione delle assunzioni ed avverrà in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente alle annualità 2019 e 2020.
3. Al contratto individuale di lavoro, predisposto dalla Pubblica Amministrazione, non possono essere in alcun modo apposte riserve o condizioni dal dipendente.
4. L'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori nel nuovo profilo e nella categoria D, posizione economica D1, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5. Ai vincitori è attribuito il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti per la categoria giuridica D, posizione economica D1, dalle disposizioni contrattuali vigenti.
6. Ai sensi dell'art 20, comma 2 del CCNL del 21/05/2018, non è richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
7. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipula il contratto individuale di lavoro entro il termine indicato dall'Amministrazione, decade dal diritto all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria D. Il predetto termine può essere prorogato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane per comprovate ragioni e su richiesta dell'interessato.
8. L'eventuale provvedimento di decadenza del concorrente vincitore è comminato anche per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso e dei titoli dichiarati dal candidato. In tal caso, non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro e si produrrà la modifica della graduatoria già approvata. Qualora risulti la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si provvederà alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
9. L'assegnazione dei vincitori alle strutture regionali avverrà in base alle specifiche esigenze emerse in sede di fabbisogno. Ciò stante, non è garantita in alcun modo la permanenza nella attuale struttura di appartenenza.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I candidati godono dei diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che possono essere fatti valere nei confronti della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Risorse Umane, Staff 50.14.92. Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente allo Staff 50.14.92, al seguente indirizzo di posta elettronica: dg14.staff92@regione.campania.it, oppure al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.regione.campania.it.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'Informativa per il Trattamento dei dati personali diramata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con comunicazione a mezzo posta elettronica del 18 ottobre 2019.

ART. 12 – ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della vigente normativa.

Nelle procedure concorsuali l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990, è differito sino all'approvazione della graduatoria.

2. Si applicano, per quanto qui non previsto, le norme dettate nel vigente regolamento di accesso agli atti della Giunta regionale della Campania.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio Staff 50.14.92 è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento di selezione che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.

Il predetto Dirigente può assegnare per iscritto ad altro addetto all'Ufficio la responsabilità degli adempimenti procedurali o subprocedimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI

Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, o ricorso giurisdizionale al TAR Campania – Napoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi degli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 15 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel D.Lgs. n. 75/2017, nei vigenti Contratti Collettivi, nel "Regolamento dei concorsi" e nella normativa vigente in materia di assunzioni.